

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI AL TESTO RELATIVO ALLA RIFORMA DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Come è noto, il Consiglio dei Ministri del 20 febbraio u.s., ha approvato il Disegno di legge sulla concorrenza nell'ambito del quale sono previste norme in materia di modifiche del Codice delle assicurazioni private, che incidono in modo consistente nella sfera dei diritti dei consumatori, con grave condizionamento del mercato dell'autoriparazione.

Il provvedimento mette a rischio la sopravvivenza stessa delle carrozzerie che si troveranno costrette ad operare in un mercato fortemente condizionato dal potere delle Compagnie che, di fatto, finiscono per assumere il controllo pieno della filiera.

Il testo conferma le peggiori preoccupazioni da tempo avanzate da Confartigianato e dalla Categoria dei Carrozzeri; nell'articolato, infatti, si configura quello che a nostro avviso appare come una inaccettabile limitazione delle libertà dei cittadini e delle imprese.

Tutto questo sembra ancora più grave poiché inserito in un provvedimento che dovrebbe essere adottato per aumentare il livello di concorrenza nel mercato.

Nel merito, i principali punti problematici per carrozzerie, attengono a due elementi:

- a)** la sostanziale limitazione della libertà di cessione del credito derivante dal risarcimento di un sinistro, attraverso la proposta – da parte della compagnia - di usufruire di uno sconto sul premio di polizza, a fronte della sottoscrizione di una clausola di rinuncia della cessione del credito stessa;
- b)** la forte limitazione della facoltà di scelta del proprio carrozziere di fiducia, attraverso la proposta – da parte della compagnia – di usufruire di uno sconto sul premio assicurativo laddove si opti per il risarcimento in forma specifica attraverso il ricorso alle carrozzerie c.d. "convenzionate". E' previsto inoltre che, laddove, comunque, il consumatore mantenga viva l'opzione di rivolgersi ad un carrozziere di libera scelta, il risarcimento per equivalente offerto dalla compagnia non potrà essere superiore a quanto previsto nell'ambito delle convenzioni con le carrozzerie fiduciarie, avendo altresì l'obbligo di fornire informazioni relative al soggetto che procederà alla riparazione e stabilendo un termine massimo per consentire all'impresa di assicurazione di verificare la stima dell'ammontare del danno prima che la riparazione sia effettuata.

SINTESI DELLE NS. PROPOSTE DI EMENDAMENTO:

- Stabilire che i contratti di assicurazione debbano prevedere la facoltà di libera scelta del carrozziere di fiducia;
- Stabilire che le clausole previste nelle eventuali convenzioni tra assicurazioni e carrozzerie non possano prevedere condizioni a carico delle imprese che possono precludere la conformità delle riparazioni dal punto di vista tecnico e della sicurezza;
- Sopprimere la disposizione relativa alle limitazioni del diritto di cessione del credito derivante da sinistro stradale;
- Stabilire che l'impresa di assicurazione provveda al risarcimento del danno in forma specifica non già mediante la reintegrazione in pristino del veicolo danneggiato da effettuare avvalendosi di imprese di autoriparazione appositamente convenzionate, bensì mediante la dazione di una somma di denaro (indennità) necessaria per la riparazione, mantenendo ferma la facoltà di scelta da parte del danneggiato di rivolgersi ad imprese di autoriparazione di propria fiducia;
- Stabilire la libertà di scelta da parte dell'assicurato del provider di telematica assicurativa, cioè dell'impresa operante nel settore dei servizi telematici per auto che fornisce i servizi relativi alla scatola nera;
- sul Valore probatorio delle scatole nere, prevedere che la parte contro la quale sono state prodotte le risultanze possa eccepire in modo specifico il mancato o erraneo funzionamento del predetto dispositivo oppure la sua manomissione.